

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1969-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE GENCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1962

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1962

Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, relativo all'istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia, d'iniziativa del senatore Angelilli, fu già presentato dallo stesso proponente nella passata legislatura. Fu allora ampiamente discusso ed illustrato nella seduta del 6 marzo 1958. Il Ministro della marina mercantile dell'epoca, onorevole Cassiani, dichiarò che avrebbe dovuto aver luogo una riunione tra i Ministri interessati per l'esame del problema. Dati i motivi di perplessità allora esposti dal Ministro e poichè la legislatura volgeva al termine, il senatore Angelilli, su richiesta del Ministro ritirò il disegno di legge, che oggi, ripresentato dallo stesso proponente, giunge all'esame dell'Assemblea. E vi giunge, dopo che la vostra 7^a Commissione

permanente lo ha ampiamente dibattuto e più volte modificato e quando stava per toccare il traguardo finale dell'approvazione in sede deliberante, su richiesta di rimessione in Aula da parte dei colleghi comunisti della Commissione.

Farò brevemente la cronistoria delle vicende di questo disegno di legge. La 7^a Commissione se ne occupò per la prima volta nella seduta dell'11 luglio 1962 e, successivamente, in quella del 25 luglio. Il vostro relatore, dopo approfondita discussione, fu incaricato di prendere contatti col Ministero della marina mercantile e di formulare un nuovo testo, che tenesse soprattutto conto delle esperienze e delle norme già approvate ed operanti relative ai consorzi di altri porti, in particolare di quelli di Genova e di Palermo.

In adempimento del mandato della Commissione partecipai, insieme al proponente senatore Angelilli, ad una lunga e laboriosa seduta presso il Ministero della marina mercantile con l'intervento di parecchi funzionari di quel Dicastero e con la partecipazione del Sottosegretario onorevole Dominedò. Fu redatto un nuovo testo, le cui principali modifiche rispetto all'originario disegno di legge consistevano nel ridurre il Consorzio ad un ente di gestione, avente anche lo scopo di promuovere l'esecuzione delle opere necessarie per l'incremento del traffico del porto, laddove, secondo la proposta Angelilli, il costituendo consorzio avrebbe dovuto avere il compito sia di gestire i servizi portuali che di costruire le opere.

Questo nuovo schema fu esaminato dalla Commissione nelle sedute del 26 e 28 luglio, ma, il 26 settembre successivo, si ritenne opportuno rielaborarlo, affidando questo compito ad una Sottocommissione nominata dalla 7^a Commissione e composta dai senatori: Genco, relatore, Angelilli, proponente, Vaccaro, Pessi e Zucca (questi ultimi due non facenti parte della Commissione, ma designati dai rispettivi gruppi a norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento) e con la partecipazione del Sottosegretario onorevole Dominedò. Questa Sottocommissione, in una lunga seduta di alcune ore nel giorno 2 ottobre 1962, pervenne, nell'accordo di tutti i suoi membri, alla compilazione di un testo, da sottoporre all'approvazione della Commissione. E la Commissione nella seduta del 12 ottobre 1962, quando doveva approvare, nelle linee principali, sia pure con tutte le modifiche possibili, il lavoro compiuto dalla Sottocommissione investita per l'occasione di un mandato che dirò fiduciario, si trovò di fronte ad un serie di emendamenti nuovi, proposti dai senatori Sacchetti, Gombi, Imperiale, Gaiani e Cervellati, che modificavano largamente il testo proposto dalla Sottocommissione, svalutando l'opera compiuta e gli accordi raggiunti. Ciò nonostante, in detta seduta e nella successiva del 18 ottobre si pervenne all'approvazione degli articoli dall' 1 al 7 compreso, sia pure con parecchie modifiche. Il seguito della discussione fu rinviato ad altra seduta e furono accantonati gli articoli

4-bis e 4-ter proposto dai senatori Sacchetti ed altri.

Nella successiva seduta del 24 ottobre 1962 fu ripreso l'esame degli articoli dall'8 al 24 incluso, del testo della Sottocommissione, che furono approvati con lievi modifiche. L'articolo 4-bis, già accantonato, fu approvato nel testo proposto dai senatori Gaiani ed altri, e figura come articolo 5 nel testo della Commissione, riportato di seguito alla presente relazione. Quanto all'articolo 4-ter, proposto dai senatori Gombi ed altri, la Commissione non potette approvarlo, sia perchè esso importa un notevole onere finanziario — ben 4 miliardi — che avrebbe richiesto il preventivo parere della Commissione finanze e tesoro del Senato, sia perchè, pur non essendo specificato il dicastero sul cui bilancio tale onere doveva ricadere, era evidente che esso avrebbe dovuto far carico al Ministero dei lavori pubblici, il cui rappresentante dichiarò che il problema andava considerato nel piano generale di finanziamento dei porti italiani, in corso di avanzata elaborazione in sede governativa.

Premesse queste notizie sulle difficoltà finora incontrate dal disegno di legge, ne illustro l'importanza e l'urgenza. Un doveroso riconoscimento va dato al senatore Angelilli, che lo ha proposto, in accoglimento dei molti e ripetuti voti espressi dagli organi politici, amministrativi e tecnici del Lazio e della Sardegna, interessati al potenziamento del porto di Civitavecchia ed all'incremento dei suoi traffici.

Il porto di Civitavecchia è il porto di Roma e di tutto il retroterra laziale ed umbro. In conseguenza del piano di rinascita della Sardegna, esso ha importanza notevole per lo sviluppo di tutte le attività di quella grande Isola, che oggi, riconquistata l'autonomia che il suo popolo aveva voluto fin dall'età giudiciale, gelosa delle sue tradizioni, fiduciosa nel proprio lavoro e sicura del proprio avvenire, sta imponendosi all'attenzione della Nazione per le sue industrie, per la sua agricoltura in evoluzione, per le vestigia della sua antica civiltà, per i suoi stupendi itinerari turistici, che richiamano visitatori da tutte le parti del mondo.

Civitavecchia è l'anello di congiunzione tra l'Isola ed il Continente e il sempre cre-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scente sviluppo dei traffici con la Sardegna impone, e con carattere di estrema urgenza l'adeguamento del porto alle mutate e mutabili esigenze.

Il traffico del porto di Civitavecchia è infatti in continuo incremento. Bastino le seguenti cifre:

Nel 1959: *navigazione internazionale e di cabotaggio*:

navi arrivate n. 1.294	per tonnellate di stazza netta	2.839.910
navi partite n. 1.292	per tonnellate di stazza netta	2.840.623

Nel 1960:

navi arrivate n. 1.312	per tonnellate di stazza netta	3.156.794
navi partite n. 1.312	per tonnellate di stazza netta	3.151.918

Nel 1961:

navi arrivate n. 1.481	per tonnellate di stazza netta	3.422.212
navi partite n. 1.479	per tonnellate di stazza netta	3.421.379

Movimento passeggeri:

Nel 1959:

passeggeri in arrivo n. 252.902
passeggeri in partenza n. 251.070

Nel 1960:

passeggeri in arrivo n. 297.866
passeggeri in partenza n. 285.281

Nel 1961:

passeggeri in arrivo n. 331.482
passeggeri in partenza n. 315.742

Movimento merci.

Nel 1959:

merci in arrivo t. 1.070.173
merci in partenza t. 108.130

Nel 1960:

merci in arrivo t. 1.351.728
merci in partenza t. 160.656

Nel 1961:

merci in arrivo t. 1.814.725
merci in partenza t. 138.852

Come è possibile constatare, le percentuali di aumento dei traffici sono progressivamente crescenti ed è chiaro che occorre un elemento di iniziativa e di propulsione,

perchè il porto diventi moderno ed efficiente. Il porto di Civitavecchia, nonostante i contributi ricevuti dalla fine della guerra ad oggi, sia per la riparazione delle opere danneggiate o distrutte da azioni belliche, sia per il completamento di strutture già iniziate, ha bisogno di un ulteriore contributo di circa 7 miliardi, che con l'istituzione del Consorzio sarà possibile ottenere dallo Stato e dagli enti chiamati a far parte del Consorzio stesso.

La Sottocommissione ha voluto la partecipazione degli enti locali del Lazio, dell'Umbria e particolarmente della Sardegna, interessati più degli altri al potenziamento del porto.

Si è pure inteso di non ridurre il Consorzio ad un ente di sola gestione ma, come per altri porti, la Commissione ha voluto affidare al Consorzio anche l'esecuzione di opere, senza però escludere la competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Le disposizioni che regolano tutta la materia risultano chiaramente dal disegno di legge e non abbisognano di illustrazione. La Commissione ritiene che il piano nazionale per i porti non sia un problema di immediata attuazione, e perciò pensa che qualcosa bisogna fare in anticipo per il porto di Civitavecchia. Ed è perciò che raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

GENCO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL SENATORE ANGELILLI

Art. 1.

È istituito un Consorzio per il porto di Civitavecchia avente per scopo l'esecuzione delle opere di ampliamento e dei lavori portuali, la manutenzione delle opere stesse e la gestione dei servizi ad esse necessari e connessi.

Il Consorzio è un ente di diritto pubblico. Ha la durata di 60 anni e può provvedere direttamente:

a) alla esecuzione delle opere portuali di ampliamento compresi gli impianti ferroviari sulle calate e per le linee di accesso destinato al servizio del porto, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Civitavecchia;

b) tutto quanto attiene all'istituzione dei servizi che fossero necessari ed al coordinamento di quelli esistenti in relazione alle opere anzidette.

Potranno formare oggetto di concessione gratuita al Consorzio per la durata della sua attività tutte le opere di cui al secondo comma dell'articolo 12. Di tali opere il Consorzio ha potestà di procedere a subconcessioni, di durata non superiore a quella prevista per la concessione al Consorzio.

Art. 2.

Partecipano di diritto al Consorzio:

- lo Stato;
- la provincia di Roma;
- i comuni di Roma e di Civitavecchia;
- la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Possono partecipare al Consorzio:

- la Regione sarda;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Costituzione e durata)

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per la durata di anni 60, con sede legale e amministrativa in Civitavecchia.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

(Scopi)

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere all'esecuzione delle opere e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;

c) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

e) regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

le Regioni laziale, umbra, marchigiana e abruzzese-molisana, quando costituite a norma dell'articolo 15 della Costituzione:

le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Grosseto, Terni, Perugia, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Sassari;

le Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie suddette;

le ditte private connesse all'economia portuale e marittima che contribuiscano al finanziamento dell'ente, sia con il versamento di somme a fondo perduto, sia con erogazioni a tasso non superiore all'1,50 per cento.

Art. 3.

Fanno parte dell'Assemblea:

1) in rappresentanza dello Stato:

a) 6 membri di diritto e cioè: il Comandante del porto di Civitavecchia;

il Direttore superiore della dogana di Civitavecchia;

l'Ispettore compartimentale del Genio civile di Roma;

il Capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Roma;

l'Ispettore del lavoro del Circolo con giurisdizione su Civitavecchia;

il Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma;

b) 6 funzionari di grado non inferiore al 5° designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze e dell'industria e commercio;

2) in rappresentanza delle Regioni un Consigliere regionale eletto da ciascun Consiglio regionale partecipante;

3) in rappresentanza della Provincia: un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale di Roma;

un Consigliere provinciale eletto a turno biennale, da ciascuno dei Consigli provinciali partecipanti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;

f) amministrare, nell'ambito portuale, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni;

g) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.

Art. 3.

(*Enti consorziati*)

Partecipano al Consorzio:

lo Stato;

la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite;

la provincia di Roma;

i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Possono partecipare al consorzio:

le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e Sassari;

le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie suddette.

Art. 4.

(*Disponibilità finanziarie*)

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il consorzio dispone:

a) dei contributi deliberati dagli enti locali;

b) dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

4) in rappresentanza del comune di Roma e di Civitavecchia:

il Sindaco o un Consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale;

5) in rappresentanza delle Camere di commercio industria ed agricoltura:

il Presidente o il membro eletto dal Consiglio camerale, o in mancanza, dalla Giunta per la Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

il Presidente delle altre Camere di commercio (seguendo un turno biennale per ciascuna) che fanno parte del Consorzio;

6) in rappresentanza delle ditte private che svolgono attività connesse all'economia portuale marittima e che concorrono al finanziamento dell'ente:

un membro per ogni gruppo di cinque ditte con un massimo di sei rappresentanti, nominati fra titolari e legali rappresentanti delle ditte stesse d'accordo tra loro e in difetto di accordo, dal Consiglio camerale della Camera di commercio di Roma e, in mancanza, dalla Giunta camerale.

Art. 4.

A far parte dell'Assemblea del Consorzio sono inoltre chiamati:

a) un rappresentante dell'Associazione armatori;

b) un rappresentante dell'Unione industriale del Lazio;

c) un rappresentante dell'Unione dei commercianti della provincia di Roma;

d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni locali di Civitavecchia della Gente del Mare;

e) un rappresentante della Compagnia portuale di Civitavecchia.

I predetti rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni che dovranno all'uopo presentare una terna di nomi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consorziali —, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sentita l'assemblea del consorzio;

c) dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;

d) delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Civitavecchia;

e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.

Art. 5.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera c) dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dal Consorzio al Ministro dei lavori pubblici.

Inoltre per consentire al Consorzio di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.

Art. 6.

(*Organi*)

Sono organi del Consorzio:

- 1) Il Presidente;
- 2) l'Assemblea;
- 3) il Consiglio direttivo;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

(Segue: Testo del senatore Angelilli).

Art. 5.

La Direzione e l'amministrazione del Consorzio spettano ad un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da 12 membri di cui 7 di diritto e 5 eletti dall'assemblea dei consorziati.

L'Assemblea elegge tra i suoi membri anche un vice presidente che è compreso nel numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 6.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Vice Presidente è eletto con votazione separata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dell'assemblea dei consorziati.

Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consorzio.

Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Nel caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente.

Art. 7.

Il Presidente è il rappresentante del Consorzio. Egli ne presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Art. 8.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo:

il Comandante del porto di Civitavecchia;

il Direttore superiore della Dogana di Civitavecchia;

l'Ispettore compartimentale del Genio civile;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 7.

(Presidente)

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea.

Il Comandante del porto di Civitavecchia è vice presidente del Consorzio.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il vice Presidente ne assume le funzioni.

Art. 8.

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea, oltre il Presidente del consorzio:

1) in rappresentanza dello Stato:

a) il comandante del porto di Civitavecchia; il direttore della dogana di Civitavecchia; l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Roma; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

b) 6 funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e dell'industria e commercio;

2) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;

3) in rappresentanza delle Provincie: il presidente di ciascuna delle Provincie partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale;

4) in rappresentanza dei Comuni: il sindaco, o un suo delegato, e un consigliere comunale del comune di Civitavecchia; il sindaco di ciascuno dei Comuni parteci-

(Segue: Testo del senatore Angelilli).

il Capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Roma;

il rappresentante del comune di Civitavecchia in seno al Consorzio;

il rappresentante del comune di Roma in seno al Consorzio;

il rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma in seno al Consorzio.

Gli altri cinque membri sono eletti con votazione segreta dall'Assemblea dei consorziati degli Enti non aventi nel Consiglio membri di diritto.

Per ogni categoria di consorziati non potrà essere eletto più di un membro.

Spetta al Consiglio, che dura in carica 4 anni, deliberare in merito:

a) a provvedimenti atti a facilitare e sviluppare il traffico portuale;

b) alle concessioni demaniali, quando debbano avere durata superiore a 1 anno;

c) alle costruzioni da assumere dal Consorzio;

d) a stabilire le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza del Consorzio;

e) alla preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

f) all'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza dell'Assemblea da sottoporre poi alla stessa, per la ratifica, nella prima riunione;

g) al disimpegno delle funzioni che siano stabilite dal regolamento.

Art. 9.

L'Assemblea delibera:

a) sull'elezione del Vice presidente, dei membri elettivi del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

panti o un suo delegato, scelto fra i membri del Consiglio comunale;

5) in rappresentanza delle camere di commercio industria e agricoltura: il presidente di ciascuna delle camere di commercio industria e agricoltura partecipante o un suo delegato, scelto fra i membri della giunta camerale;

6) in rappresentanza della produzione:

a) un rappresentante degli armatori liberi;

b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate;

c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;

d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari;

e) un rappresentante degli industriali;

7) in rappresentanza del lavoro:

a) un rappresentante della gente di mare;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia.

I rappresentanti di cui ai numeri 6 e 7 del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Non possono essere nominati o designati presidente o componenti dell'Assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Art. 9.

(Consiglio direttivo)

Sono membri del Consiglio direttivo, oltre il Presidente del consorzio:

a) il Comandante del porto di Civitavecchia;

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consorziale;

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente o lo chiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo o almeno un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

Essa non può deliberare in prima convocazione se non con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno con la presenza di almeno un terzo dei consorziati, e sempre a maggioranza di votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, verificandosi nuova parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

È istituito un Collegio dei revisori dei conti col compito di riscontrare l'esattezza, nei riguardi contabili, di tutti i conti del Consorzio e la loro rispondenza nelle partite di bilancio.

Esso si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei consorziati a maggioranza dei votanti, tra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Consorzio ha un fondo iniziale di lire cento milioni la cui sottoscrizione è assunta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'attività dell'Ente avrà inizio dopo l'avvenuto versamento del fondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

b) il Direttore della dogana di Civitavecchia;

c) l'Ingegnere capo del Genio civile opere marittime di Roma;

d) il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma;

e) i rappresentanti in seno all'Assemblea della Provincia di Roma e dei Comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;

f) il rappresentante in seno all'Assemblea della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

g) uno dei rappresentanti delle tre camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

h) uno dei rappresentanti delle Regioni partecipanti in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

i) uno dei rappresentanti delle Provincie indicate al secondo comma del precedente articolo 3 partecipanti in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

l) uno dei rappresentanti delle camere di commercio, industria e agricoltura indicate al secondo comma del precedente articolo 3, escluse quelle della Sardegna, partecipanti in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

m) uno dei rappresentanti della produzione in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

n) uno dei rappresentanti del lavoro in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto.

Art. 10.

(*Collegio dei revisori*)

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

Sono devoluti al Consorzio, per l'attuazione delle sue finalità:

a) i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'esecuzione dei servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale, ed il residuo dei fondi già stanziati nel bilancio stesso per l'esecuzione delle opere portuali;

b) il contributo a carico di enti consorziati il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

c) i proventi delle concessioni per l'uso di aree, fabbricati, impianti, meccanismi, galleggianti e spazi acquei nella zona consortile devoluti al Consorzio ai sensi dell'articolo 12;

d) le somme versate da privati a rimborso spese per il risarcimento danni alle opere, impianti eccetera;

e) i proventi delle speciali tasse e soprattasse portuali che il Consorzio è autorizzato ad imporre in base al successivo articolo 13;

f) i fondi derivanti da prestiti e da altre operazioni finanziarie;

g) i lasciti testamentari, donazioni ed oblazioni;

h) le somme di qualsiasi altra provenienza messe a disposizione del Consorzio comprese quelle derivanti da vendita di beni di proprietà del Consorzio stesso.

Art. 12.

Per l'esecuzione di opere di ampliamento e di impianti in zone comprese nel piano regolatore, ma non ancora acquisite al Demanio si applicano le norme di legge.

Potranno formare oggetto di concessione gratuita al Consorzio, per la durata della sua attività, tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti di proprietà dello Stato connessi con dette opere e destinati al servizio di esse che esistono nel porto ad eccezione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Art. 11.

(*Durata delle cariche*)

Il mandato del presidente e quello dei membri elettivi dura quattro anni e potrà essere rinnovato.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 12.

(*Funzioni del Presidente*)

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Art. 13.

(*Funzioni dell'Assemblea*)

L'Assemblea delibera:

a) sull'elezione del membro elettivo del collegio dei revisori dei conti;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato. Opere derivanti dai lavori di ampliamento eseguite dal Consorzio sono del pari concesse al Consorzio e sono devolute allo Stato alla scadenza della concessione.

Le convenzioni per la concessione e per la manutenzione di quanto previsto nel comma precedente, per le modalità della revoca della concessione stessa, per gli obblighi di ripristino e per ogni altra norma conseguente o connessa saranno approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 13.

Al Consorzio è data facoltà di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, su e da navi in arrivo e partenza su e da carri ferroviari, nell'ambito della zona ad esso concessa e per ogni passeggero imbarcato e sbarcato.

L'ammontare delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali è proposta dall'Assemblea del Consorzio e determinato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e della finanze.

Art. 14.

La sopratassa di ancoraggio e la tassa sui passeggeri sono accertate dalla Capitaneria di porto e riscosse a cura della Dogana.

Le tasse sulle merci sono accertate e riscosse a cura della Dogana con la procedura in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

La tassa sulle merci in arrivo e partenza sui carri ferroviari sono accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'importo delle predette tasse, viene versato al Consorzio con le modalità stabilite dal regolamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'Assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevarrà il voto del presidente.

Art. 14.

(Funzioni del Consiglio direttivo)

Al Consiglio direttivo spettano la direzione e l'amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

- a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;
- b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;
- c) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;
- d) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- e) provvedimenti di urgenza di competenza dell'Assemblea, da sottoporre alla stessa per ratifica nella prima riunione successiva;
- f) funzioni stabilite dal regolamento.

Art. 15.

(Funzioni del Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.

(Segue: Testo del senatore Angelilli).

Art. 15.

Per provvedere alle spese eccezionali che non possano essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consortile, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti e di ricorrere ad altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea del consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono soggette alla approvazione del Ministero del tesoro.

La gestione finanziaria annuale del Consorzio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 16.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario dovrà provvedersi alla approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio.

Art. 17.

Gli avanzi di gestione saranno accantonati e destinati a costituire un fondo di riserva per far fronte a spese di carattere assolutamente straordinario e per colmare eventuali precedenti *deficit* di gestione.

Art. 18.

Tutti gli atti contratti stipulati dal Consorzio sono parificati, agli effetti dell'imposta di registro e di quella di bollo agli atti compiuti dallo Stato.

I materiali destinati alla costruzione, agli ampliamenti, alla manutenzione ed all'esercizio di opere portuali nonchè ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

Art. 19.

Il Consorzio provvede a tutti i servizi con proprio personale, od anche, se lo riterrà opportuno, richiedendo alle Amministrazioni statali dei lavori pubblici e del Corpo delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 16.

(Prestiti)

Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessità, ha facoltà di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Tali deliberazioni dell'Assemblea sono soggette all'approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Art. 17.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.

Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

Art. 18.

(Fondo di riserva)

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta ad un fondo di riserva.

Art. 19.

(Imposte e tasse)

Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

capitanerie di porto di mettere a sua disposizione personale statale, collocandolo fuori ruolo.

La spesa inerente al trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Consorzio osserva:

a) per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e il collaudo dei lavori, le disposizioni sui lavori pubblici, per gli impianti ferroviari, quelle vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto applicabili;

b) per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, le disposizioni sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.

Tuttavia nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli organi consultivi dello Stato, nè è soggetto a riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 9 lettera c).

Art. 21.

Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che dovrà provvedere entro tre mesi dalla presentazione. Trascorso tale termine, il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione dei lavori in base al progetto presentato.

L'esecuzione delle opere sarà curata sotto la direzione e la vigilanza degli uffici del Genio civile.

È fatta eccezione per i progetti che non superino una cifra da fissarsi nel regolamento quando tali progetti non riguardino nuo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 20.

(*Personale*)

Il Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale o anche mediante personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel numero che sarà determinato nel regolamento.

Art. 21.

(*Contratti*)

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata, nè produrre obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

Art. 22.

(*Regolamenti organici*)

Con appositi regolamenti organici da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.

Detti regolamenti organici saranno deliberati dall'Assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 23.

(*Scioglimento*)

L'Amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previ-

(Segue: *Testo del senatore Angelilli*).

ve opere o quando alla esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata.

Art. 22.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

Art. 23.

Il regolamento del Consorzio sarà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e comprenderà anche le norme e la misura delle quote di partecipazione al Consorzio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un Commissario straordinario.

Art. 24.

(*Consegna di beni di proprietà dello Stato*)

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Art. 25.

(*Riconsegna e devoluzione*)

All'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile.

Gli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.